



CEEP-CES
bozza di proposta comune
(maggio 2006)

Cornice Europea Provvisoria per Servizi di Interesse Economico Generale

Cap. I: Disposizioni generali

Art I. Oggetto

1 - I servizi di interesse economico generale e servizi di interesse generale sono essenziali per la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE. La presente direttiva stabilisce le misure generali che comprendono e garantiscono l'adempimento dei particolari compiti e obiettivi e le disposizioni per servizi di interesse economico generale nell'ambito della creazione dell'UE e dei suoi valori¹

Art.2: Campo di applicazione

1 - La presente direttiva è valida per servizi di interesse economico generale. Servizi di interesse economico generale sono servizi di carattere economico che la Comunità, gli Stati Membri o autorità responsabili all'interno di Stati Membri - ciascuno nell'ambito dei propri poteri ed entro la validità di applicazione del Trattato, sottopongono ad obblighi specifici dei pubblici servizi in virtù di un criterio di interesse generale ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2 - Questa direttiva non riguarda servizi di interesse generale che non siano di carattere economico. La discriminazione se un servizio di interesse generale sia o non sia di carattere economico dev'essere stabilita dalle autorità pubbliche competenti.

Art.3: Rapporti con altre disposizioni della Legge comunitaria

1 - Gli Stati Membri, le autorità regionali e locali dovranno applicare la presente direttiva allo scopo di assicurare, de iure o de facto, l'esecuzione dei compiti particolari assegnati a servizi di interesse economico generale, purché non vi siano ripercussioni sullo sviluppo del commercio tali da risultare contrarie agli interessi della Comunità. Queste misure sono necessarie per far sì che in caso di tensioni fra la legge della competizione e gli obiettivi di interesse generale sia quest'ultimo a prevalere.

2 - L'applicazione della presente direttiva dovrà servire da complemento e facilitazione dell'applicazione dei provvedimenti settoriali specifici o di altri strumenti della Comunità concernenti servizi di interesse economico generale. L'applicazione della presente direttiva dovrà rispettare la Carta dei Diritti Fondamentali.

3 - La legislazione futura sui servizi di interesse economico generale dovrà applicare le disposizioni della presente direttiva.

¹ Specialmente gli articoli 2 e 16 del Trattato

Cap. II Responsabilità condivisa tra Stati Membri e Comunità

Art. 4: Responsabilità degli Stati Membri e della Comunità

La definizione degli obblighi e dei compiti dei servizi pubblici, al pari di organizzazione, finanziamento e monitoraggio dei servizi di interesse economico generale sono compito delle autorità europee, nazionali, regionali e locali competenti, ciascuna nell'ambito dei rispettivi poteri e entro la validità di applicazione del Trattato UE.

Art. 5: Responsabilità della Comunità

1 - La Comunità dovrà, sulla base degli articoli 16 e 86 §2 del Trattato, sostenere le autorità nazionali, regionali e locali nell'adempimento delle loro missioni ed aver cura che i servizi di interesse economico generale siano svolti secondo i principi e le condizioni stabiliti nella presente direttiva. Con ciò la Comunità dovrà rispettare le diversità di tradizioni, strutture e situazioni esistenti negli Stati Membri, nonché le responsabilità delle autorità nazionali, regionale e locali.

2 - La Comunità dovrà assicurare che le regole riguardanti la competizione e il mercato interno rispettino e non ostruiscano, de iure o de facto, l'esecuzione ed i compiti affidati a servizi di interesse economico generale.

3 - L'istituzione di servizi europei di interesse economico generale è compito della Comunità allo scopo di assicurare che contribuiscano agli obiettivi dell'UE, in particolare ad uno sviluppo sostenibile e ad alti tassi d'impiego.

Art. 6: Assicurare la sussidiarietà

Nel progettare la legislazione europea nel campo dei servizi di interesse economico generale la Commissione dovrà consultare, oltre agli Stati Membri, i Parlamenti nazionali, i partner sociali europei, anche il Comitato delle Regioni e il Comitato Economico e Sociale e dovrà tener conto dei risultati di tali consultazioni

Cap. III: Principi generali

Art. 7: Principi

1 -Al fine di assicurare alti livelli di qualità, sicurezza, diritti di consumatori e utenti, adattabilità al cambiamento e miglioramento dell'efficacia, le autorità responsabili e i fornitori di servizi responsabili di servizi economici di interesse generale dovranno tener conto dei seguenti principi fondamentali:

- accessibilità
- disponibilità
- continuità
- solidarietà
- sostenibilità finanziaria
- universalità
- sostenibilità
- trasparenza
- responsabilità
- controllo democratico
- assenza di discriminazione ed eguaglianza di trattamento
- ragioni di superiore interesse generale

2 - Le autorità pubbliche dovranno adattare e/o completare i principi di cui sopra con altre disposizioni intese a tener conto maggiormente delle specificità di certi servizi di interesse economico generale, quali i servizi sociali e sanitari, audiovisivi, di istruzione o culturali.

3 - Fornitori di servizi e autorità responsabili dovranno applicare i principi fondamentali a questi servizi insieme alle disposizioni della Carta Europea dei Diritti Fondamentali.

Cap. IV Organizzazione e mercato interno

Art. 8: Libera scelta del fornitore di servizio

Comunità, Stati Membri, nonché autorità regionali e locali, se in possesso di tali diritti in base alla legislazione nazionale, sono responsabili ed hanno la competenza di determinare le modalità di fornitura dei servizi di interesse economico generale, si tratti di "regie", in-house, PPP, cooperazione inter-municipale oppure delegazione a terzi..

Art. 9: Regimi di autorizzazione

Comunità, Stati Membri e autorità regionali e locali sono liberi di istituire schemi di autorizzazione riguardanti l'accesso all'organizzazione di servizi di interesse economico generale, in quanto ciò rappresenta un mezzo efficace e utile per garantire lo svolgimento soddisfacente dei compiti da parte dei servizi di interesse economico generale e per imporre gli obblighi dei servizi pubblici.

I regimi di autorizzazione debbono rispettare il principio della non-discriminazione e dovranno essere giustificati da una missione di servizio pubblico adatta a quella missione.

Art. 10: Diritti esclusivi e speciali

Comunità, Stati Membri e autorità regionali e locali possono sottoporre l'adempimento di missioni dei servizi di interesse economico generale a diritti esclusivi o speciali, purché ciò sia non-discriminatorio, giustificato e proporzionato.

Art.11: In-house

Comunità, Stati Membri e autorità regionali e locali hanno il diritto di fornire servizi di interesse economico generale in-house con un'entità legale diversa dalla rispettiva autorità, purché l'autorità abbia il controllo effettivo del fornitore del servizio.

Cap. V: Finanziamento e Regole di Competizione

Art. 12: Finanziamento

1 - Comunità, Stati Membri e autorità regionali e locali sono liberi di scegliere le modalità di sostegno finanziario per un servizio di interesse economico generale, purché siano rispettate le disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente direttiva.

2 - Le compensazioni per gli obblighi di servizi pubblici non sono soggette all'art.87 del Trattato.

Art. 13: Regole di compensazione

La compensazione finanziaria concessa ai fornitori di servizi di interesse economico generale è compatibile con le regole di competizione se:

- si tratta di compenso per un obbligo di servizio pubblico chiaramente definito e affidato
- il compenso non supera il costo dell'obbligo

Art. 14: Tipi di compenso

Comunità, Stati Membri e autorità regionali e locali hanno la competenza di definire le modalità di compensazione, quali sussidi crociati, compenso diretto, prestiti specifici per servizi di interesse economico generale, sgravio fiscale, purché non ne risulti una distorsione della competizione in altri campi.

Cap.VI - Regolamento

Art. 15: Regolamento dei Servizi di Interesse Economico generale

1 - Comunità, Stati membri e autorità regionali e locali possono decidere - ciascuno nell'ambito dei propri poteri - di creare una cornice di regolamento riguardante settori di servizi di interesse economico generale.

2 - Debbono essere assicurati a livello appropriato i diritti all'informazione dei maggiori interessati, quali utenti, sindacati, associazioni di consumatori. Dovrà essere stabilito in quali casi sarà necessaria una consultazione preliminare, nonché le modalità di una tale consultazione.

Art. 16: Buona governance

1 - Gli Stati Membri dovranno assicurare che l'applicazione della presente direttiva tenga conto delle regole della buona governance e del dialogo sociale.

2 - Gli Stati Membri dovranno assicurare la perfetta trasparenza dell'informazione attinente ai contratti pubblici.

Art. 17: Responsabilità sociale di ciascuna organizzazione partecipante e principi della partecipazione dei dipendenti

Informazione, consultazione e partecipazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti sono indispensabili per la modernizzazione negoziata dell'organizzazione dei servizi. In questo contesto la promozione del dialogo sociale e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e dei loro sindacati deve rendere possibile lo sviluppo di metodi per la loro rappresentazione nei consigli d'amministrazione o ente equivalente .

In quanto elemento di responsabilità sociale corporativo, i fornitori di servizi di interesse economico generale dovrebbero emettere una relazione sociale annuale che dovrà essere oggetto di consultazione con i dipendenti e i loro rappresentanti e dev'essere trasmessa all'autorità pubblica competente.

Se necessario, ci dovrà anche essere un dialogo fra datore di lavoro e rappresentanti dei dipendenti a livello europeo, tra i partner sociali settoriali e settoriali crociati.

Cap. VII - Valutazione

Art. 18: Valutazione dei servizi di interesse economico generale

1 - La Comunità dovrà:

- definire una metodologia comune per la valutazione dei servizi di interesse economico generale,
 - onde applicare una politica coerente per promuovere servizi di qualità;
- stimolare il meccanismo di valutazione in linea col principio della sussidiarietà;

- sviluppare un meccanismo graduale per la valutazione delle prestazioni dei servizi di interesse economico generale, per le quali esistono regole comunitarie, onde aiutare le autorità responsabili ed i fornitori ad aumentare l'efficienza dei servizi e adattarli i alle modificazioni delle esigenze di autorità pubbliche, consumatori, cittadini e della società, per esempio attraverso il metodo di coordinazione aperta.;
- intraprendere l'applicazione di una politica generale coerente di valutazione, onde promuovere la qualità dei servizi di interesse economico generale ed i valori che essi rappresentano.

2 - Se le autorità dei diversi livelli decidono di applicare processi di valutazione, l'ente responsabile della valutazione a ciascun livello - europeo, nazionale, regionale o locale - dev'essere trasparente, partecipante e pluralista..

3 - La valutazione dovrà coinvolgere un'ampia gamma di parti e diversi interessati, per es. autorità pubbliche a livello comunitario., nazionale, regionale e locale, operatori di fornitori di servizi, consumatori (famiglie e utenti industriali), cittadini, i lavoratori dipendenti e i loro sindacati. Tale processo di valutazione, nonché il compito di monitorare le condizioni in cui vengono forniti i servizi di interesse generale nei diversi Stati Membri e dello scambio di informazioni comparative tra gli Stati membri potrebbe essere coordinato da un corpo consulente incaricato di assistere la Comunità nel monitoraggio di cambiamenti e ricerca, nella scambio delle migliori pratiche, nell'elaborazione di indicatori e valori di riferimento.

Art. 19: Relazione di valutazione

Una relazione di valutazione dovrà essere pubblicata riguardante l'adempimento dei principi della direttiva cornice nei diversi settori interessati alle disposizioni riguardanti i servizi di interesse generale.